

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA a ridotto impatto ambientale (ex Decreto del 24.05.2012 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del
servizio di pulizia) PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA
DI SAN BARTOLAMEO AFFERENTE LA PORTINERIA DI VIA DELLA
MALPENSADA 90 A TRENTO**

ART. 1

OGGETTO E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (ex Decreto del 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia) presso la residenza universitaria di San Bartolameo a disposizione di Opera Universitaria di Trento (d'ora innanzi anche Amministrazione appaltante) afferente alla portineria di via della Malpensada n. 90 a Trento.

Il servizio di pulizia comprende esclusivamente prestazioni a richiesta dell'Ente.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata 12 mesi con decorrenza dall' 1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette); l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 1 (uno) mese prima della scadenza qualora dovesse essere affidato un nuovo incarico di pulizia tramite gara attualmente in corso di esecuzione.

ART. 3

INTERVENTI A RICHIESTA DELL'ENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA A MISURA

Su richiesta specifica dell'Ente, l'Impresa è tenuta all'effettuazione del servizio di pulizia straordinaria per le seguenti unità:

- **STANZA SINGOLA, STANZA DOPPIA/STANZA DISABILE**
- **BILOCALI**
- **APPARTAMENTI**

Caratteristiche del servizio per le tipologie di ambienti sopra elencati:

- sgombero del mobilio del locale, ove possibile, che ostacola l'intervento;
- deragnatura
- svuotamento cestini, porta rifiuti e trasporto dei medesimi negli appositi contenitori
- smontaggio e rimontaggio tende in caso di lavaggio
- scopatura e lavaggio di poggiali e parapetti
- lavaggio di tutte le pareti piastrellate e/o tinteggiate con smalti lavabili comprese fasce protettive
- lavaggio dei corpi illuminanti
- pulizia e disinfezione di tutti i sanitari compresi doccia e box con relativa rubinetteria e piastrelle, specchi, mensole ed altri accessori nonché eliminazione di tracce di sporco sulle pareti piastrellate e deodorazione
- pulizia di pulsantiere, interruttori, placche ed apparecchi telefonici
- scopatura del pavimento con l'uso di attrezzature che non sollevino polvere
- lavaggio a fondo e disinfezione di tutte le pavimentazioni con specifica attrezzatura
- sostituzione spazzola wc (a richiesta dell'Ente e fornita dallo stesso)
- pulizia degli elettrodomestici e del lavello (negli appartamenti)

ART. 4

ALTRE PRESTAZIONI

L'elencazione di cui al precedente articolo 3 non ha carattere esaustivo e non esime l'Impresa dagli ulteriori adempimenti utili all'esecuzione delle operazioni necessarie per eventuali esigenze peculiari di

igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

ART. 5

RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI

L'Impresa dovrà rispettare la procedura prevista dal vigente Regolamento Comunale o nazionale e sarà cura della stessa provvedere al conferimento dei rifiuti selezionati nei pertinenti contenitori di raccolta di pertinenza delle Residenze Universitarie. Il materiale cartonato dovrà essere ridotto al minimo spazio d'ingombro.

Opera Universitaria si riserva la facoltà di rivalsa per eventuali sanzioni addebitate all'Amministrazione a seguito di violazione della specifica normativa di legge in materia di conferimento rifiuti qualora risulti palese la responsabilità dell'Impresa e dei suoi dipendenti.

ART. 6

ORARI DI SERVIZIO

L'orario del servizio di pulizia giornaliero, dal lunedì al venerdì o sabato ove necessario, sarà concordato con l'Impresa al fine di arrecare il minor disagio possibile agli utenti e, comunque, dovrà essere garantito secondo quanto previsto dal presente capitolato.

L'Impresa dovrà giornalmente ritirare le chiavi/badge di accesso dei singoli immobili presso la portineria sita in via della Malpensada n. 90 e restituire le stesse alla fine della giornata.

ART. 7

PRODOTTI DA IMPIEGARE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 delle "Specifiche tecniche" del DM 24.05.2012 **nella misura minima del 100% (cento per cento) del valore del contratto d'appalto.**

L'Impresa dovrà fornire al Responsabile dell'Area Patrimonio, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, le schede tecniche delle tipologie dei prodotti utilizzati, con precisazione delle loro caratteristiche qualitative, e le concentrazioni che si intendono adottare per le pulizie per ogni specifica superficie.

Per i servizi igienici, in particolare, dovrà essere precisato il tipo di agente sanificante adottato per l'abbattimento della carica batterica, per ogni tipo di superficie presente nei servizi stessi.

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'Impresa per le pulizie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 delle "Specifiche tecniche" del DM 24.05.2012 nella misura del 100% (cento per cento) del valore del contratto d'appalto.

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ...",

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n. ...".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 delle "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati" del DM 24.05.2012 nella misura del 100% (cento per cento) del valore del contratto.

I prodotti diversi da quelli per l'igiene e disinfettanti di cui ai precedenti commi sono, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati". Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso. I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati".

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso ecc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta.

L'Impresa non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ profumante.

È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante). Per i prodotti cosmetici per la pulizia delle mani è indispensabile richiedere l'autorizzazione sanitaria per l'attività di produzione cosmetici ai sensi della Legge 11 ottobre 1986 n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici), come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2012 n. 41.

L'impresa si impegna, negli immobili ove tale fornitura è prevista, a fornire a proprie cure e spese, a ciclo continuo, le soluzioni detergenti liquide per dosatori o affini, sacchetti contenitori per assorbenti, la carta igienica, e gli asciugamani necessari per i servizi igienici. Tutti suddetti prodotti devono comunque essere di tipo compostabile

L'Impresa dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta di Opera.

Opera Universitaria si riserva di effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

ART. 8

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci e provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario nonché delle attrezzature occorrenti. Resta a carico di Opera Universitaria la sola fornitura dell'acqua e della corrente elettrica, necessaria all'espletamento del servizio.

Eventuali attrezzature impiegate per la realizzazione di pulizie previste nel presente Capitolato, relative a superfici non raggiungibili direttamente dal piano di calpestio, dovranno essere idonee ad assicurare l'esecuzione accurata del servizio nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori addetti, evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio. E' fatto espresso divieto di operare sulle aiuole o zone verdi.

Qualora in esecuzione di servizi di pulizie si renda necessario l'impiego di attrezzature particolari (tipo trabattelli e/o autoscale per la pulizia di superfici non raggiungibili direttamente dal piano di calpestio) l'Impresa è tenuta a comunicare all'Azienda Provinciale per i servizi Sanitari - Direzione Igiene e Sanità Pubblica - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, la data di inizio dei lavori di ogni singolo intervento.

L'Impresa è obbligata, in caso di eventi imprevisti o accidentali che richiedano interventi limitati di pulizia, ovvero dove occorra ripristinare una situazione di funzionalità e/o decoro, a far intervenire **immediatamente** i propri addetti su richiesta (anche telefonica) degli impiegati dell'Area Patrimonio di Opera Universitaria per ripristinare nel più breve tempo possibile lo stato d'igiene e decoro dei locali.

Al momento dell'avvio del servizio l'Impresa è tenuta a prendere atto del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prodotto dall'Amministrazione contenente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

L'Impresa può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I.:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute

dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.

Nei casi di cui al precedente comma, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere. Nei casi di cui al comma, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Il D.U.V.R.I., previa sottoscrizione delle Parti, costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'impresa aggiudicataria, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 9

RESPONSABILITA' DELLA IMPRESA

L'impresa è responsabile dei danni arrecati al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc. ed agli immobili di Opera Universitaria, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

L'Impresa è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'Opera Universitaria di Trento o gli ospiti delle strutture di Opera Universitaria.

ART. 10

RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

E' d'obbligo e responsabilità dell'Impresa adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'Opera Universitaria, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge vigenti e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti dell'Opera Universitaria e dei terzi.

L'Impresa, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è individuato come datore di lavoro per quanto riguarda la responsabilità in termini di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

L'Impresa dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
- differenze tra disinfezione e lavaggio
- modalità di conservazione dei prodotti
- caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

L'Impresa, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

ART. 11

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

L'Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge

nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato.

A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare apposita polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che Opera debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. Nella medesima polizza dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio.

I massimali di garanzia per l'assicurazione RCT/RCO non dovranno essere inferiori all'importo di € 2.000.000,00 per sinistro e per persona.

Copia della polizza dovrà essere consegnata ad Opera al momento della stipulazione del contratto. Nei casi di mancata stipulazione di tale polizza o di mancata consegna di copia della stessa all'Amministrazione, non si procederà alla sottoscrizione del contratto.

In alternativa alla stipulazione delle polizze succitate, l'Impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente Capitolato.

Opera Universitaria resta in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente Capitolato.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti e alle attrezzature imputabili a negligenze e/o imperizia nella gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da Opera Universitaria, resteranno a carico dell'Impresa.

ART. 12

ELENCO PERSONALE

L'Impresa, entro 2 (due) settimane dall'assunzione del servizio di pulizia e, immediatamente, qualora vi siano variazioni, dovrà trasmettere al Responsabile dell'Area Patrimonio dell'Opera Universitaria l'elenco del personale comunque impiegato nei servizi di pulizia con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa; dovrà inoltre fornire il nominativo di un/una responsabile abilitato/a ad assumere ogni e qualsiasi provvedimento per il rispetto degli obblighi contrattuali e di capitolato al/alla quale l'Amministrazione Appaltante potrà rivolgersi in qualsiasi momento per reclami e proposte.

L'Impresa deve garantire, presso la sede operativa sita nella provincia di Trento, la presenza di personale a disposizione dell'Amministrazione appaltante, nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 22.00, nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 18.30 nella giornata di sabato per far fronte ad eventuali particolari necessità.

Il medesimo orario dovrà altresì essere garantito dai Responsabili i quali dovranno inoltre essere automuniti e dotati di telefonia cellulare, sempre reperibili da parte del personale dell'Opera Universitaria. Il personale impiegato dall'Impresa nell'effettuazione del servizio di pulizia deve essere comunque di gradimento dell'Amministrazione. Quest'ultima può chiedere delle sostituzioni qualora, a suo giudizio insindacabile, lo reputi rispondente al suo interesse.

Opera Universitaria si riserva inoltre la facoltà di verificare l'attuazione delle disposizioni e normative in materia di avviamento al lavoro.

ART. 13

PERSONALE – ONERI E OBBLIGHI

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel presente appalto trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 884 di data 26 maggio 2015. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Per quanto riguarda le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo provinciale di riferimento trova applicazione il punto 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e in particolare vengono in evidenza unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

L'Impresa è tenuta altresì ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo altresì agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa riconosce che Opera Universitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Impresa stessa ed il proprio personale dipendente.

Il personale dipendente dell'Impresa dovrà indossare una divisa, munita in modo visibile, di contrassegno riprodotto la denominazione dell'Impresa stessa e il nominativo della persona.

ART. 14

CLAUSOLA SOCIALE DI IMPOSIZIONE DI MANODOPERA

Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento individuato nell'articolo precedente, come peraltro ribadito dal comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'Allegato – elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

ART. 15

CLAUSOLA SOCIALE LAVORATORI SVANTAGGIATI

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito in minimo n. 1 (una) unità lavorativa. Tale unità dovrà essere mantenuta invariata o al più incrementata durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate vanno applicate le condizioni economico-normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro applicato dall'Impresa o quelle previste dal citato CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi se più favorevoli.

Opera Universitaria potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura dell'Impresa e con i lavoratori svantaggiati.

ART. 16

VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Opera Universitaria potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione

delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

ART. 17

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo orario per le prestazioni di cui al presente capitolato è pari ad € 18,50.= oneri fiscali esclusi, come indicato nel portale del mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento - Mercurio.

Opera Universitaria corrisponderà a cadenza mensile all'Impresa, il corrispettivo relativo alle ore di lavoro effettivamente prestate quantificato secondo la tabella riportata in calce al presente Capitolato.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, fermo restando le verifiche degli adempimenti previsti dalla Legge, si provvederà al pagamento del corrispettivo relativo alle ore effettive lavorate sulla base degli ordinativi emessi giorno per giorno dall'Opera e relativo riepilogo mensile.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione di regolarità da parte di Opera Universitaria, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento del corrispettivo qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 18

DEPOSITO CAUZIONALE

Il presente contratto non è soggetto a deposito cauzionale.

ART. 19

CONTROLLI

Ferma restando la responsabilità dell'Impresa nell'esecuzione dell'appalto, Opera Universitaria potrà verificare le prestazioni oggetto del presente appalto a mezzo di propri incaricati (personale tecnico e/o appositi ispettori):

- a) sotto il profilo dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
- b) sotto il profilo della qualità dei servizi erogato.

A tal fine è onere dell'Impresa garantire la collaborazione nella predetta attività di verifica.

ART. 20

PENALI

Opera Universitaria si riserva di esercitare le seguenti facoltà, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste dal successivo art. 21 e/o da specifiche disposizioni di legge:

1) PRESTAZIONI NON EFFETTUATE A NORMA DI CAPITOLATO

In caso di segnalazione o a seguito di sopralluogo effettuato da personale di Opera Universitaria per un servizio di pulizia non effettuato a norma di capitolato ivi compreso l'erroneo utilizzo degli scarichi con liquido refluo derivante da prestazioni di lavaggi o decerature, l'Amministrazione provvederà all'applicazione di una penalità fino ad un massimo del 30% del corrispettivo rapportato alla superficie oggetto di intervento, con un minimo di € 200,00;

2) UTILIZZO DI PRODOTTI ECOLOGICI NON CONFORMI A QUELLI DICHIARATI IN SEDE DI GARA: In caso di uso di prodotti ecologici non conformi a quelli dichiarati in sede di gara (o equivalenti in caso di sostituzione del prodotto) verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione accertata.

Resta salva la facoltà per Opera Universitaria di affidare ad altre imprese l'esecuzione delle prestazioni non effettuate o contestate all'Impresa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nonché di rivalersi su quest'ultima per il rimborso della spesa sostenuta per l'affidamento ad altra Ditta del servizio di pulizia.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato a compensazione dei crediti dell'Impresa dipendente dal contratto d'appalto; nel caso di recidiva si potrà applicare quanto previsto al successivo art. 21.

ART. 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 22

FALLIMENTO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

In caso di fallimento, Opera si riserva di risolvere il contratto con l'Impresa e di procedere all'affidamento a diverso soggetto.

ART. 23

SUBAPPALTO

Si prende atto che l'Impresa ha dichiarato di non voler avvalersi del subappalto.

La cessione ed il subappalto non autorizzati determinano lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per l'Amministrazione al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

ART. 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica quale codice identificativo di gara (C.I.G.) del presente appalto il seguente: **Z191C7C699**

A tale scopo l'Aggiudicatario deve comunicare a Opera tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.

ART. 25

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il codice univoco ufficio attribuito a Opera Universitaria per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13, è: UF2C9J

ART. 26

INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Opera Universitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Impresa, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'Impresa le prestazioni già eseguite.

ART. 27

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE E NORME FINALI:

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse, compresa l'eventuale imposta di bollo, comunque inerenti alla stipulazione ed alla registrazione del presente contratto sono interamente a carico dell'Impresa, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

Il contratto sarà redatto in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e soggetto a registrazione solo in caso d'uso ex art. 1 lett. b) della parte seconda del DPR 26.04.1986 n. 131.

ART. 28

FORO COMPETENTE

Per le controversie civili nascenti dal contratto di appalto è competente il foro del Tribunale di Trento.

ART. 29

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di Legge comunitaria, statale e provinciale in materia, all'art. 1667 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili con le suddette disposizioni e, in via residuale, alle consuetudini locali.

ART. 30

NORMA DI CHIUSURA

L'Impresa dichiara di avere preso visione e accettare le condizioni particolari previste agli art. 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater del presente Capitolato.

SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI SAN BARTOLAMEO

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	ORE DI SERVIZIO ESPRESSO IN ORE E CENTESIMI DI ORA
PULIZIA DELLA STANZA SINGOLA E DOPPIA/STANZA DISABILI	1,4
PULIZIA TOTALE DEGLI APPARTAMENTI	2
IGIENIZZAZIONE STANZA SINGOLA	0,75

Allegati: 1